



**Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali**

Roma, 15 gennaio 2010

Alla Confindustria

*al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti
del Lavoro*

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Prot. 25/I/0000783

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – aziende trasporto rifiuti e collocamento obbligatorio.

La Confindustria e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro hanno presentato richiesta di intervento per conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione dell'art. 5, comma 2, della L. n. 68/1999, nella parte in cui prevede che "*i datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore del trasporto aereo, marittimo e terrestre non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante e navigante, all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3*", concernente l'assunzione di lavoratori appartenenti alle categorie protette.

Si chiede inoltre un parere in merito alla questione del possibile inquadramento nell'ambito del settore del trasporto delle imprese che svolgono raccolta e trasporto di rifiuti, iscritte all'albo dei trasportatori in conto proprio e che operano con propri mezzi, con conseguente esclusione dall'obbligo di assunzione, ex art. 3 citato, limitatamente al personale viaggiante.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro chiede infine se l'inciso normativo debba essere riferito a tutte le imprese che operano nel settore del trasporto su strada o se esista una limitazione in ragione della durata del chilometraggio effettuato dal personale viaggiante.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale del Mercato del Lavoro, si rappresenta quanto segue.

Ai fini di una corretta interpretazione ed applicazione dell'art. 5, comma 2, L. n. 68/1999 occorre muovere dalla definizione di personale viaggiante, ferme restando le definizioni di cui all'interpollo n. 57/2009 relative al settore del trasporto aereo, marittimo e terrestre e a quello dell'autotrasporto.

Per personale viaggiante devono intendersi i lavoratori mobili del settore del trasporto aereo, marittimo e terrestre, nonché quei lavoratori del settore dell'autotrasporto, adibiti normalmente e

prevalentemente ad attività itineranti in misura almeno pari al 51% dell’orario di lavoro settimanale svolto.

In risposta all’ultimo quesito, va comunque rilevato che dalla lettura dell’art. 3 della L. n. 68/1999 non si evince alcun riferimento alla durata del chilometraggio effettuato dal personale viaggiante, ai fini dell’esenzione dall’obbligo di assunzione ivi contemplato per le imprese di trasporto, né tanto meno risulta possibile rinvenire specificazioni al riguardo nella medesima o in altre previsioni normative.

Per quanto concerne la questione relativa all’inquadramento nell’ambito del settore del trasporto delle imprese che svolgono raccolta e trasporto di rifiuti, iscritte all’albo dei trasportatori in conto proprio e nel registro delle imprese di cui all’art. 2188 c.c. e che operano con propri mezzi si ritiene che le stesse siano da considerarsi inquadrabili nell’ambito del settore del trasporto terrestre – con conseguente esclusione dall’obbligo di assunzione ex art. 3 citato limitatamente al personale viaggiante – qualora la loro appartenenza a detto settore risulti dalla iscrizione nel registro di cui sopra. Nel rivedere precedenti posizioni assunte da questo Ministero (v. risposta interpello n. 57/2009), anche alla luce dell’evoluzione del mercato del lavoro nei settori in questione, va invece osservato che il requisito dell’inquadramento previdenziale – peraltro non richiesto dal Legislatore – non costituisce elemento essenziale ai fini della applicazione della normativa in esame.

Le imprese che svolgono raccolta e trasporto di rifiuti non sono invece inquadrabili nel settore dell’autotrasporto – come sembra essere ipotizzato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro – in quanto non risultano rispettare gli altri requisiti già evidenziati con risposta ad interpello n. 57/2009, ossia: l’esercizio, a livello nazionale, di attività imprenditoriale per la prestazione di servizi di trasporto di cose per conto di terzi previa autorizzazione ai sensi dell’art. 41 della L. n. 298/1974, l’iscrizione in qualità d’imprese di autotrasporto nell’albo nazionale degli autotrasportatori e nel registro delle imprese di cui all’art. 2188 c.c. o nell’albo delle imprese artigiane di cui alla L. n. 443/1985.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)

ADB